

VERBALE ACCORDO

Addì 16 ottobre 2000, presso la Provincia Autonoma di Trento, alla presenza dell'Assessore all'artigianato, commercio, lavoro e promozione del Trentino Remo Andreolli, si sono incontrati:

- la **Informatica Trentina S.p.A.** rappresentata dal Direttore Generale Dott. Ing. Marcello Battistoni ed assistita dall'Associazione degli Industriali della Provincia di Trento nella persona del Dott. Gianni Anichini;
- la **R.S.U. aziendale** assistita dai **Sindacati FIM CISL e Fiom CGIL del Trentino** rappresentati rispettivamente dai Sigg. Roberto Menegaldo e Giorgio Garbellini.

L'incontro è avvenuto dietro convocazione dell'Assessore provinciale, nella finalità di procurare un'opportunità di confronto tra le parti e nell'auspicio di contribuire a risolvere una situazione di conflitto generatasi a causa della difficoltà per le parti stesse di raggiungere un'intesa su alcuni argomenti di natura contrattuale collettiva.

La sede della Provincia Autonoma di Trento si è posta come luogo neutro del confronto ed in quanto tale accettato dalle parti quale momento di migliore e più serena verifica delle rispettive posizioni.

Ad esito della complessa ed articolata trattativa così sviluppata, l'Assessore provinciale, unicamente nell'intento di favorire un equilibrio di mediazione tra le rispettive posizioni e quindi di ottenere il componimento di una vertenza il cui ulteriore radicarsi appare suscettibile di creare effetti di oggettivo svantaggio e disagio per tutte le parti coinvolte - ma al contempo senza interferenza nell'autonomo ruolo negoziale delle stesse - ha presentato una proposta conclusiva d'intesa, relativamente ai principali temi aperti, nei termini che seguono:

1. A decorrere da lunedì ~~23~~ ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000 l'orario di lavoro del personale non turnista sarà il seguente:
 - orario medio giornaliero: 7 ore e 40 minuti;
 - presenza obbligatoria: 9.00 - 12.20; 14.00 - 17.00;
 - flessibilità: 8.20 - 9.00; al pomeriggio, in rapporto alla durata effettiva della pausa mensa;
 - durata orario lavoro normale giornaliero: da 7.10 ore a 8.00 ore;
 - elasticità: 2.00 ore più o meno (settimana e mese);
 - pausa mensa obbligatoria: 40 minuti;
 - riduzione annua orario di lavoro: 80 ore / anno utilizzata con riduzione di 20 minuti/giorno.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'orario di lavoro del personale non turnista sarà invece il seguente:
 - orario medio giornaliero: 7 ore e 50 minuti;
 - presenza obbligatoria: 9.00 - 12.20; 14.00 - 17.00;
 - flessibilità: 8.20 - 9.00; al pomeriggio, in rapporto alla durata effettiva della pausa mensa;
 - durata orario lavoro normale giornaliero: da 7 ore e 10 minuti a 8.00 ore;
 - elasticità: 2.00 ore più o meno (settimana e mese);










7. Limitatamente al Premio di Risultato attinente l'anno 2000 viene fatto riferimento agli accordi aziendali vigenti ed in particolare alla clausola di applicazione del Premio anche nell'anno successivo a quello di naturale originaria scadenza (1999). Le parti si incontreranno in tempo utile per avviare la trattativa relativa alla definizione di un nuovo P.d.R. per gli anni 2001, 2002 e 2003.
8. Entro il 31 ottobre 2000 le parti si incontreranno per la definizione di un accordo sul trattamento di "reperibilità" da applicare ai dipendenti interessati.
9. Definizione in sede tecnica dei criteri di "armonizzazione", relativamente a quanto previsto in materia di inquadramento professionale dei lavoratori, fra il CCNL Intersind in passato applicato da Informatica Trentina ed il CCNL Federmeccanica ora adottato.

Informatica Trentina comunica, a titolo di liberalità, la corresponsione in favore di tutti i dipendenti in forza alla data di firma del presente accordo e comunque riproporzionandolo all'anzianità di servizio maturata nell'anno 2000 per il personale assunto nel corso nell'anno 2000 medesimo, dell'importo una tantum di lire 400.000 lorde, individuando opportunamente, a' termini di legge, la modalità di erogazione più appropriata per abbattere gli oneri relativi. Tale beneficio non avrà alcun rapporto con la trattativa di cui al precedente punto 7.

Le parti, esaminato e valutato l'insieme delle proposte di cui sopra, manifestano alle stesse adesione e conseguentemente, attraverso la firma del presente verbale, le fanno proprie quale nuovo accordo aziendale, riservandosi in sede tecnica la più compiuta stesura eventualmente necessaria.

Letto, confermato e sottoscritto.

INFORMATICA TRENTINA S.p.A.



R.S.U.



ASSINDUSTRIA TRENTO




FIM CISL e FIOM CGIL del Trentino



L'ASSESSORE ALL'ARTIGIANATO, COMMERCIO, LAVORO E PROMOZIONE

(Dott. Bruno Andreoli)



Trento, 31 ottobre 2000

VERBALE DI ACCORDO

TRA

Informatica Trentina S.p.A.

rappresentata dal Direttore Generale Ing. Marcello Battistoni e dal Direttore Risorse Umane e Organizzazione Dott. Augusto Guella

Associazione degli Industriali della Provincia di Trento

rappresentata dal Vicedirettore Generale Dott. Giovanni Anichini

la R.S.U. di Informatica Trentina S.p.A.

nelle persone dei Sig.ri Luca Brentel, Marco di Domenico, Roberta Robol, Fausto Zanella


le Segreterie territoriali della FIM-CISL e della FIOM-CGIL di Trento

rappresentate rispettivamente dal Sig. Roberto Menegaldo e dal Dott. Giorgio Garbellini

riuniti presso la sede della Associazione degli Industriali della Provincia di Trento, Via De Gasperi, 77 in Trento.

PREMESSO CHE:

- la capacità della Azienda di garantire la continuità dei servizi da essa erogati e la capacità di garantire con continuità la massima tempestività di ripristino della piena funzionalità dei sistemi in caso di malfunzionamenti, guasti o problemi costituisce un obiettivo imprescindibile per la sopravvivenza e la competitività della Azienda nel mercato dei servizi ICT (Information and Communication Technology)
- tale capacità di garantire qualità e continuità dei propri servizi costituisce sempre più un indispensabile prerequisito, e non solamente un elemento di qualificazione della offerta, ai fini della azione di mercato della Azienda ed in molti casi viene espressamente richiesta dal cliente a copertura di aree di attività caratterizzate dalla importanza e dalla criticità del servizio
- l'esigenza di garantire con continuità il tempestivo ripristino delle funzionalità dei sistemi anche durante l'arco temporale non coperto dal normale orario di servizio rende quindi necessario il ricorso alla reperibilità del personale dal termine della attività lavorativa di ciascuna giornata fino al rientro in servizio nella successiva giornata lavorativa, nonché durante i fine settimana
- la continuità dei servizi di Network and Systems Management costituisce, in particolare una componente imprescindibile ai fini della qualità del servizio ed un elemento di attenzione alle esigenze del cliente



LE PARTI CONVENGONO:

- di istituire con decorrenza immediata il servizio di reperibilità da effettuare secondo le modalità operative di seguito precisate;
- di attivare il servizio con riferimento alle aree aziendali dei Servizi Generali e di Network and Systems Management;
- di annettere carattere di sperimentazione al primo periodo di attivazione del servizio, dalla data di decorrenza fino al 31 dicembre 2001.

1. Modalità di attivazione della reperibilità e limiti del ricorso all'istituto

Nel richiedere l'attività in reperibilità, l'Azienda:

- programmerà le necessità di ricorso alla reperibilità con cadenza, di norma, trimestrale; eventuali variazioni verranno comunicate ai dipendenti interessati in funzione delle esigenze di servizio e comunque con il massimo anticipo possibile;
- fornirà al dipendente in reperibilità la dotazione strumentale necessaria (telefono cellulare, PC, ..);
- farà ricorso a forme di reperibilità che avranno, di norma, carattere settimanale, intendendo con ciò l'impegno continuativo in reperibilità per il dipendente dalle ore 17.00 di lunedì fino alle ore 9.00 del lunedì successivo, al di fuori del normale orario di lavoro;
- limiterà il ricorso alla reperibilità, di norma, a 7 giorni complessivi di calendario per dipendente ogni 4 settimane di calendario per un massimo, di norma, pari a 13 settimane all'anno.

2. Modalità di intervento

Premesso che la attivazione telefonica potrà avvenire tramite diversi canali (personale in servizio, clienti, sorveglianza, sistemi automatici di allarme, ...), l'intervento potrà essere:

- telefonico (intendendosi questo come il complesso delle attività e delle telefonate necessarie ai fini del trattamento del problema) quando per la risoluzione del problema presentatosi sia sufficiente fornire istruzioni per telefono, ovvero operare tramite sistemi telematici;
- con rientro, quando per la risoluzione del problema, del guasto o del malfunzionamento sia necessario operare direttamente sui sistemi recandosi in sede, presso il cliente o comunque presso altra sede.

3. Obblighi del dipendente

Il dipendente in reperibilità ha l'obbligo di:

- portare con sé ovunque si trovi, in condizioni di utilizzabilità, la dotazione strumentale (telefono cellulare, PC, ..) fornitagli dalla azienda e rispondere tempestivamente alle diverse richieste di intervento che gli pervengono;
- effettuare il rientro in sede nel più breve tempo possibile, e comunque, di norma, entro il tempo massimo di un'ora dalla chiamata, qualora non sia possibile risolvere altrimenti il problema, il guasto o il malfunzionamento riscontrato;

MA *S* *A*

M

M

- redigere e sottoscrivere la modulistica attestante le attività svolte in servizio di reperibilità.

4. Trattamenti

Viene istituita una indennità di reperibilità che viene così determinata:

- L. 500.000 per la reperibilità nella fascia oraria dalle ore 17.00 alle 9.00 del mattino successivo nei giorni dal lunedì al giovedì; tale importo verrà maggiorato di L. 150.000 per ciascun giorno di festività infrasettimanale, fermo restando che in tale caso deve essere garantita la reperibilità anche nella fascia oraria dalle 9.00 alle 17.00 dei giorni festivi cadenti nella settimana;
- L. 500.000 per la reperibilità nella fascia oraria dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 9.00 del successivo giorno di lunedì;
- la indennità di reperibilità viene ulteriormente maggiorata di L. 150.000 nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua.

Le indennità di cui sopra, ove non ridefinite per accordo tra le parti, saranno rivalutate annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo; la prima rivalutazione verrà applicata a decorrere dal primo gennaio 2002 con riferimento alla variazione dell'indice di cui trattasi nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

La indennità di cui sopra copre le attività svolte senza intervento presso la sede della Azienda o presso altra sede opportuna che abbiano comportato un impegno complessivo per il dipendente di durata inferiore o uguale ad un'ora nella singola giornata; le prestazioni eccedenti un'ora verranno retribuite come lavoro straordinario nella fascia di competenza.

Viene istituita una indennità di intervento con rientro, commisurata alla durata dell'intervento stesso, il cui importo è determinato sulla base della retribuzione oraria, maggiorata del 50%, oltre al rimborso delle spese sostenute per il rientro; alla determinazione della durata dell'intervento concorre il tempo di trasferimento impiegato. Si conviene di definire un tempo di intervento minimo convenzionale di un'ora.

A recupero dell'attività prestata in occasione dell'intervento con rientro o di interventi effettuati nella fascia oraria dalle 22.00 alle 7.00 di durata superiore alle due ore, il lavoratore potrà fruire, previa idonea comunicazione alla azienda, di permessi non retribuiti di durata pari alla durata dell'intervento come sopra convenzionalmente definita, da fruire di norma nella medesima settimana, compresa la giornata successiva all'intervento.

La indennità di intervento con rientro verrà corrisposta anche ai dipendenti non in reperibilità che, su base volontaria, dovessero essere eccezionalmente chiamati ad effettuare un intervento in sede, ovvero presso altra sede opportuna.

Per la concreta operatività di quanto sopra, l'Azienda provvederà a definire nei tempi tecnici minimi gli aspetti organizzativi e di dettaglio atti a garantire il migliore svolgimento del servizio di reperibilità, le modalità procedurali di attivazione della reperibilità e di consuntivazione degli interventi. Tali aspetti verranno esaminati con la RSU in un incontro che verrà svolto nelle prossime settimane.

Le parti inoltre convengono sulla opportunità di un monitoraggio costante del fenomeno durante tutto il periodo di avvio sopra definito, da effettuarsi rilevandone l'entità, le caratteristiche e le

prospettive; a tale proposito verranno effettuati, ove ritenuto necessario od opportuno da una delle parti, appositi incontri nel corso dei quali verranno forniti dati in forma non aggregata nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. Una particolare attenzione verrà riservata all'esame della eventuale ripetitiva frequenza delle chiamate nella fascia dalle 22.00 alle 7.00.

Al termine del periodo di sperimentazione, le parti si incontreranno per valutare l'esperienza maturata nel periodo anche ai fini di un eventuale riesame dell'istituto.

Resta comunque inteso che il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2002 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, con validità annuale, ove non disdetto da una delle parti in forma scritta e con preavviso di almeno sei mesi.

Le parti convengono altresì che l'eventuale ricorso al lavoro a turno nei settori nei quali è operativo il servizio di reperibilità comporterà modifiche conseguenti degli orari e dei compensi del servizio di reperibilità che saranno oggetto di apposita trattativa tra le parti.

L'eventuale estensione della reperibilità - anche nel periodo di sperimentazione - ad altre aree aziendali, ugualmente caratterizzate dalla criticità del servizio reso al cliente e dalla esigenza di garantire continuativamente l'immediata soluzione di guasti o malfunzionamenti, a salvaguardia di diritti ed interessi di particolare rilievo, verrà preventivamente esaminata tra le parti in funzione degli specifici trattamenti determinabili in relazione alle caratteristiche della prestazione effettivamente richiesta (frequenza della reperibilità, numero e durata degli interventi previsti o prevedibili, modalità di effettuazione degli stessi).

Letto, sottoscritto e approvato.

INFORMATICA TRENTINA S.p.A.

R.S.U.

ASSINDUSTRIA-TRENTO

FIM CISL e FIOM CGIL del Trentino

Trento, 14 dicembre 2000

VERBALE DI ACCORDO

TRA

Informatica Trentina S.p.A.

rappresentata dal Direttore Risorse Umane e Organizzazione Dott. Augusto Guella

Associazione degli Industriali della Provincia di Trento

rappresentata dal Vicedirettore Generale Dott. Giovanni Anichini

le Segreterie territoriali della FIM-CISL e della FIOM-CGIL di Trento

rappresentate rispettivamente dal Sig. Roberto Menegaldo e dal Dott. Giorgio Garbellini

riuniti presso la sede di Informatica Trentina S.p.A., via G. Gilli, 2 in Trento.

PREMESSO CHE:

- Nel verbale di riunione siglato al termine dell'incontro del 16 novembre 2000 la Direzione di Informatica Trentina S.p.A. ed i Sindacati provinciali FIM CISL e FIOM CGIL del Trentino si sono impegnati per una ulteriore sessione di trattativa in sede aziendale per la conclusione di un accordo sull'adeguamento del trattamento di trasferta esistente
- Nel medesimo verbale sopra citato, l'Azienda ha confermato la propria disponibilità ad esaminare quanto derivante dall'Accordo 16 ottobre 2000 sottoscritto presso la Provincia autonoma di Trento relativamente ai lavoratori turnisti ed ai lavoratori impiegati con orario part-time, nonché le proposte dei sindacati circa gli esercizi convenzionati per la fruizione della mensa

LE PARTI CONVENGONO:

- Quanto di seguito precisato

1. Rimborso chilometrico

Fermo restando quanto altro stabilito in materia dai vigenti accordi raccolti nel *Testo riepilogativo delle norme e delle intese in vigore al 11 giugno 1996*, a far data dal 1 dicembre 2000 viene modificato come di seguito precisato il criterio utilizzato per il rimborso chilometrico.

Gli importi per il rimborso chilometrico vengono determinati prendendo come base i documenti ufficiali emessi dall'Automobile Club d'Italia relativi ai Costi analitici di esercizio di autovetture e motoveicoli.

Viene, in particolare, presa come riferimento la tabella ACI relativa ai Costi medi per cilindrata dei veicoli in produzione appartenenti alla categoria Autovetture a benzina senza piombo ed ai fini del rimborso chilometrico vengono considerate le prime tre categorie di cilindrata comprese nella medesima tabella:

- fino a 1000 cc;
- da 1001 cc a 1500 cc;
- da 1501 cc a 2000 cc (ai fini dell'accordo presente, vengono convenzionalmente incluse in questa categoria anche le vetture di cilindrata superiore ai 2000 cc).

Il rimborso chilometrico per le trasferte al di fuori del comune sede di lavoro viene determinato per ciascuna categoria di cilindrata assumendo l'importo contenuto nella colonna della tabella "Costo complessivo in lire per km" riferito alla percorrenza media annua di 20.000 km.

Il rimborso chilometrico per le trasferte nel comune sede di lavoro viene ottenuto maggiorando del 35% (trentacinque per cento) gli importi chilometrici per le trasferte al di fuori del comune sede di lavoro come sopra determinato.

Gli importi di cui sopra verranno rideterminati annualmente entro il mese di febbraio di ciascun anno facendo riferimento alla più recente pubblicazione ufficiale dell'Automobile Club d'Italia disponibile a quella data. Gli importi così determinati verranno diffusi con opportuna comunicazione interna.

2. Rimborso spese di missione

Fermo restando quanto altro stabilito in materia dai vigenti accordi raccolti nel *Testo riepilogativo delle norme e delle intese in vigore al 11 giugno 1996*, a far data dal 1 dicembre 2000 saranno rimborsati:

- L. 55.000 per ciascun pasto
- L. 85.000 con possibilità di compensazione dei due pasti giornalieri
- L. 18.000 per spese non documentabili.

3. Indennità omnicomprensiva di turno

Fermo restando quanto altro stabilito in materia dai vigenti accordi raccolti nel *Testo riepilogativo delle norme e delle intese in vigore al 11 giugno 1996*, a far data dal 1 gennaio 2001 l'indennità omnicomprensiva di turno viene portata a L. 17.000 e, a far data dal 1 gennaio 2002, a L. 18.000.

4. Tabella "Superminimo collettivo di categoria"

Il punto 6 dell'Accordo sottoscritto in data 16 ottobre 2000 presso la Provincia Autonoma di Trento prevede "a far tempo dall'anno 2001 l'applicazione di un miglioramento economico di lire 150.000 lorde annue, parametrato al 7° livello di inquadramento, in favore di tutto il personale non turnista. Le parti identificheranno più specificatamente l'istituto retributivo sul quale apportare il suddetto miglioramento."

18

Ciò premesso, l'istituto retributivo di cui sopra viene identificato nella voce "Superminimo collettivo di categoria" prevista nei vigenti accordi contenuti nel *Testo riepilogativo delle norme e delle intese in vigore al 11 giugno 1996*.

Premesso altresì che il 7° livello cui si riferisce il testo dell'Accordo 16 ottobre 2000 citato è relativo al decaduto *Contratto nazionale 9 luglio 1994 per i lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche aderenti all'Intersind* e che in data 16 novembre 2000 è stato sottoscritto tra le parti l'accordo sulle modalità di raccordo tra il citato contratto ed il *Contratto collettivo nazionale 8 giugno 1999 per la industria metalmeccanica e della installazione di impianti*, fermo restando quanto altro stabilito in materia dai vigenti accordi raccolti nel *Testo riepilogativo delle norme e delle intese in vigore al 11 giugno 1996*, con riferimento alle categorie del vigente contratto collettivo nazionale Federmeccanica la tabella dei superminimi collettivi di categoria viene così modificata:

Categoria	Lire
Quadri	1.133.449
7	681.217
6	432.614
5S	340.929
5	270.995
4	216.236
3	169.230

Si precisa che il miglioramento economico di cui al punto 6 dell'Accordo 16 ottobre 2000 sopra citato, viene riconosciuto, a titolo di maggior favore, anche ai lavoratori turnisti.

5. Lavoro a tempo parziale

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e dal C.C.N.L., l'anzianità di servizio ai fini della determinazione dei giorni di ferie e permessi maturati nell'anno verrà calcolata proporzionalmente in relazione ai periodi di lavoro a tempo pieno ed ai periodi di lavoro a tempo parziale.

I lavoratori che trasformano il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, dovranno, di norma, godere di tutte le ferie/permessi maturati a tempo pieno prima della trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo parziale.

Analogamente, durante i periodi di lavoro a tempo parziale i lavoratori dovranno, di norma, godere nel periodo di lavoro a tempo parziale di tutte e sole le ferie/permessi maturati nel periodo stesso.

In caso di passaggio da lavoro a tempo pieno a lavoro a tempo parziale, le giornate di ferie maturate e non godute, potranno essere fruiti nel periodo di lavoro a tempo parziale con la retribuzione, per ciascuno di tali giorni di ferie, della parte che concorre al completamento dell'orario giornaliero.

In caso di passaggio da lavoro a tempo parziale a lavoro a tempo pieno, le giornate di ferie maturate e non godute in tale periodo, saranno riconvertite proporzionalmente in giorni di ferie da fruiti nel periodo di lavoro a tempo pieno.

Nei calcoli suddetti si procederà all'arrotondamento per eccesso o per difetto rispettivamente alla mezza giornata o alla giornata intera più prossima.

1. ✍


✍

✍

Il monte ore di permessi retribuiti con durata massima di 2 ore (nonché i due permessi con durata massima di 3 ore), viene proporzionalmente maturato ma può essere fruito per un numero massimo di 8 ore nell'anno con permessi retribuiti di durata non superiore all'ora.

Letto, sottoscritto e approvato.

INFORMATICA TRENINA S.p.A.



ASSINDUSTRIA TRENTO



FIM CISL e FIOM CGIL del Trentino



Trento, 18 gennaio 2002

Nell'incontro tenutosi il 17 gennaio 2002 tra Informatica Trentina S.p.A. - rappresentata dai sig.ri Marcello Battistoni e Adriano Di Paolo - e - la R.S.A. di Informatica Trentina S.p.A. rappresentata dai sig.ri Franca Bellorio, Miriam Falorni, Lorenzo Martinelli e Ottavio Tondi, sono stati affrontati gli argomenti relativi agli aggiornamenti degli accordi integrativi aziendali, nonché l'automazione della gestione mensa.

- **Gestione Personale in Euro**

Con gennaio 2002 anche i cedolini paga verranno convertiti in Euro. Il cedolino riporterà ancora il valore in lire tra parentesi, riferito al totale netto.

- **Verbale di Accordo Integrativo del 31 ottobre 2000.- Reperibilità**

L'istituto è stato avviato con carattere di sperimentazione dal novembre 2000 sino al 31/12/2001.

E' stato utile un confronto sulla funzionalità e l'andamento del fenomeno.

Le indennità di reperibilità (P.4 Trattamenti -vedasi accordo) devono essere aggiornate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo riferito all'anno precedente, e la prima rivalutazione è prevista con decorrenza 1° gennaio 2002. Risulterà significativo con le paghe di febbraio c.a. (riferito alle presenze di gennaio c.a.)

L'accordo avrà validità fino al 31/12/2002 tacitamente rinnovato di anno in anno.

Ad oggi 18/1/2002 data di stesura del verbale d'incontro è stato possibile rilevare che il valore medio dell'indice ISTAT riferito al 2001 è pari a 2,7%, e pertanto le indennità saranno aggiornate di conseguenza (seguirà comunicazione aziendale in merito).

- **Verbale di Accordo Integrativo del 14 dicembre 2000.- Rimborsi chilometrici**

Nell'accordo si prevede che i rimborsi chilometrici aggiornati a partire dal 1° dicembre 2000 devono essere rideterminati annualmente, entro il mese di febbraio di ciascun anno, in riferimento alla più recente pubblicazione ufficiale dell'ACI, disponibile a detta data.

Così come per il 2001 anche nel 2002 l'aggiornamento è stato possibile facendo riferimento alle tabelle più recenti pubblicate. Le tabelle di riferimento sono quelle relative al mese di settembre 2001. I valori sono variati come da Allegato 1) presentato nell'incontro.

E' stato possibile verificare che per le cilindrata inferiori a 1500 cc, l'aumento rapportato in euro, visti gli arrotondamenti, non era significativo, mentre per le cilindrata oltre 1500 cc. la tabella Aci prevedeva addirittura un calo dei valori.

Ciò nonostante l'azienda ha ritenuto di non penalizzare i dipendenti ed ha concordato, che i rimborsi chilometrici in vigore rimangono invariati, rispetto a quelli applicati nel 2001, appropriatamente rideterminati in euro,

- Verbale di Accordo Integrativo del 14 dicembre 2000.- Indennità omnicomprensiva di turno

Nello stesso accordo (nel P.3) si prevedeva, che a far data dal 1° gennaio 2002, l'indennità sarebbe stata portata da lire 17.000 a 18.000 ovvero 9,30€. Tale incidenza, che farà riferimento alle presenze di gennaio 2002 sarà significativa a partire dalle paghe di febbraio c.a.

- Verbale di Accordo Integrativo del 3 luglio 2001.- mensilizzazione della quota non variabile del Premio di Risultato.

Con decorrenza 1° gennaio 2002 la quota non variabile del premio di risultato, detta anche parte fissa, è stata inserita nella voce "superminimo collettivo di categoria" come da accordi. Pertanto, con le paghe di gennaio 2002 ci sarà un significativo aumento retributivo (seguirà comunicazione aziendale in merito). Detta variazione è stata comunicata a cura dell'Amministrazione del Personale, anche alle agenzie che ci forniscono lavoratori interinali e che risultano interessate dall'evento.

- Gestione Mensa

E' intenzione dell'azienda automatizzare elettronicamente la gestione mensa tramite il sistema Restaurant Card gestito da un unico appaltatore.

La somministrazione del pasto consumato presso le mense convenzionate avverrà mediante l'utilizzo da parte dei dipendenti dei propri badge di rilevazione presenze e rimagnetizzati opportunamente rendendoli utilizzabili presso i terminali negli esercizi definiti.

E' previsto nella procedura che la quota a carico del dipendente, attualmente di 0,77 € (pari a L. 1.500.=), sarà anticipata dall'azienda all'atto della fruizione del servizio e riaddebitata al dipendente nella busta paga mensile. Si conviene con la R.S.U. che la quota dipendente di € 0,77, è destinata ad aumentare nel secondo semestre del 2002, come la quota a carico dell'Azienda, per i previsti aumenti richiesti dal mercato.

L'azienda prevede di ampliare il numero di esercizi convenzionati in modo di arricchire le scelte dei dipendenti.

Si presume di attivare il servizio dal 1° marzo 2002.

- Abbonamento treno

E' in fase di ultimazione l'accordo con Trenitalia per il progetto che prevede la mensilizzazione del costo annuale dell'abbonamento del treno per i dipendenti che ne hanno fatto richiesta.

L'azienda ha promosso il progetto FS "Mobility Management", che prevede di agevolare i dipendenti pendolari dando loro la possibilità di rateizzare (nelle 12 mensilità) il costo dell'abbonamento annuale usufruendo così di un considerevole sconto.

- VARIE

Sono state avanzate dalla R.S.U., richieste sul tema di maggior flessibilità nella pausa pranzo, nella visualizzazione degli SLA in INTERNOS, nell'informativa riguardante i contratti di lavoro interinale e l'accesso diretto ad internet.

L'azienda si rende disponibile alle soluzioni di tali argomenti, che dopo approfondimenti e verifiche, saranno portate a conoscenza della RSU nei prossimi incontri.

**VERBALE DI ACCORDO RELATIVO ALLA REGOLAMENTAZIONE DEL
DIRITTO DI SCIOPERO – Legge 12 giugno 1990, n. 146**

addì 6 giugno 2006, presso la sede di Informatica Trentina S.p.A. in via G. Gilli,2 in Trento

TRA

Informatica Trentina S.p.A.

rappresentata da Clara Fresca Fantoni e Giovanni Battista Lanzingher, e assistita da

Associazione degli Industriali della Provincia di Trento

rappresentata da Stefano Vernaccini

E

La R.S.U di Informatica Trentina S.p.A.

nelle persone di Chiara Bean, Alessandra Toplicar e Ottavio Tondi, e assistita dalle

Segreterie territoriali della FIM-CISL e della FIOM-CGIL

rappresentate rispettivamente da Claudio Voltolini e Roberto Grasselli

PREMESSO CHE

- la Legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, detta "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge"
- Provincia Autonoma di Trento, di seguito chiamata "Provincia", ed Informatica Trentina S.p.A., di seguito chiamata "Società", hanno stipulato, in data 18 agosto 2000, la "Convenzione per l'affidamento in concessione dell'incarico relativo alla gestione del Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.), nonché per l'affidamento degli incarichi d'attuazione degli altri interventi previsti dall'articolo 2 della Legge Provinciale 6 maggio 1980, n. 10, e successive modifiche".
- l'art. 18 della convenzione richiamata al precedente punto prevede che la Società assicuri la conduzione operativa del SIEP (Sistema Informativo



Elettronico Provinciale) relativamente ai servizi considerati essenziali ai sensi della Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n. 83/2000, concernente il diritto di sciopero, secondo le indicazioni comunicate dalla Provincia

- la Provincia con lettera di data 30 marzo 2001 ha trasmesso alla Società l'elenco dettagliato delle applicazioni strumentali al funzionamento dei servizi della Provincia medesima considerati essenziali ai sensi della Legge 146/1990 alla medesima data del 30 marzo 2001, invitando la Società a voler assicurare l'ininterrotta erogazione delle stesse
- la Provincia con ulteriore lettera di data 6 dicembre 2002 ha chiarito che "il funzionamento degli applicativi deve essere comunque garantito in relazione alle necessità tecniche che ne impongono, nel tempo, la modificazione, senza che vi sia necessità, ad ogni minima variazione, di una specifica comunicazione di ridefinizione da parte della Provincia". Ha inoltre precisato che non potrà formare oggetto di trattativa la definizione dei seguenti servizi pubblici essenziali:
 - Protezione civile
 - Settore acque pubbliche e opere idrauliche
 - Sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo
 - Attività assistenziali
 - Protezione ambiente
 - Settore stipendi
 - Sovrintendenza scolastica
 - Istituti scolastici
- Anche altri clienti della Società, quali Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e Università degli Studi di Trento, hanno disciplinato, nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio, la materia relativa ai servizi essenziali
- in data primo aprile 2003 le Parti hanno stipulato un accordo di carattere generale per la regolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici considerati essenziali ai sensi della Legge 146/1990 e successive modificazioni. Tale accordo non ha avuto sinora applicazione in quanto mancante del previsto atto aggiuntivo, nel quale dovevano essere definiti l'elenco dei servizi informatici essenziali, nonché i rispettivi contingenti di personale addetto
- in data 17 luglio 2003 e 4 febbraio 2004 FEDERMECCANICA – Federazione Sindacale dell'Industria Metalmeccanica Italiana e ASSISTAL – Associazione Nazionale Costruttori e le Organizzazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL hanno sottoscritto l'Accordo 17 luglio 2003 per la definizione del



codice di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali come modificato il 4 febbraio 2004*

- la Commissione di Garanzia, con delibera n. 148/04 di data 18 marzo 2004, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 77 del 1° aprile 2004, ha valutato idoneo l'accordo di cui al precedente punto
- l'elencazione di attività riportata nel Campo di applicazione dell'Accordo testè richiamato ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo delle attività rientranti nel campo di applicazione della legge relativa ai servizi pubblici essenziali, trattandosi di una prima griglia per identificare le imprese coinvolte, ferma restando la necessità di valutare le fattispecie di servizio svolto dalle singole aziende
- l'accordo Federmeccanica-Assistal-Fim-Fiom-Uilm, sottoscritto a livello nazionale, diventa l'accordo cui deve uniformarsi la regolamentazione del diritto di sciopero in Informatica Trentina S.p.A. e rende superato l'accordo quadro sottoscritto tra le parti in data primo aprile 2003

dopo ampia e approfondita discussione


LE PARTI CONCORDANO CHE

La disciplina contenuta nell'accordo sottoscritto tra le parti in data primo aprile 2003 viene annullata e sostituita da quanto indicato nei punti successivi che fanno interamente propri i contenuti dell' "Accordo 17 luglio 2003 per la definizione del codice di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali come modificato il 4 febbraio 2004" siglato da Federmeccanica-Assistal e i Sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil.

1. Prestazioni indispensabili

Le parti convengono di considerare indispensabili al sensi di quanto previsto dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146, modificata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, nonché dai vigenti contratti di servizio con i clienti della Società, le seguenti attività:

- ◆ Esercizio dei server centrali
- ◆ Servizi ai client e server decentralizzati
- ◆ Servizi di telecomunicazione
- ◆ Customer Service Desk (CSD)
- ◆ Servizi generali
- ◆ Servizi di supporto tecnico alle applicazioni
- ◆ Servizi professionali (housing/hosting).



Il numero dei lavoratori che dovrà garantire la continuità dei servizi di cui sopra è definito nel "Piano delle prestazioni indispensabili" previsto dall'accordo Federmeccanica, FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL del 17 luglio 2003 che, nella sua prima versione, viene allegato quale parte integrante al presente atto.

2. Impiego minimo di servizio

L'individuazione dei lavoratori da assegnare ai servizi previsti dal Piano sarà fatta dalla Direzione aziendale in base a parametri oggettivi:

- a) ordine alfabetico per categorie omogenee di lavoratori idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni indispensabili da erogare nell'ambito della presenza lavorativa prevista. In questo quadro saranno possibilmente individuati lavoratori a rotazione nell'ambito della medesima specializzazione;
- b) nel caso dei servizi di telecomunicazione, dell'esercizio dei server centrali e dei servizi generali, si farà ricorso alla vigente programmazione del servizio di reperibilità. Si introdurrà il criterio di rotazione per ordine alfabetico qualora la risorsa programmata avesse già svolto servizio di reperibilità durante il precedente stato di agitazione.
- c) La Direzione aziendale provvederà ad affiggere l'elenco del personale individuato secondo i criteri sopra esposti almeno 3 giorni lavorativi prima della proclamata agitazione, salvo sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti. Le sostituzioni potranno avvenire fino al giorno precedente quello della proclamata agitazione. Nessun lavoratore può rifiutarsi di prestare la propria opera salvo giustificato motivo (in caso di malattia anche di un solo giorno va presentato il certificato medico).

Nel caso in cui la posizione lavorativa preveda la presenza di un operatore unico, o situazione tecnica equivalente, l'azienda si attiverà per individuare le soluzioni atte a garantire l'effettività del diritto di sciopero; tali soluzioni saranno discusse con la RSU.

L'allegato "Piano delle prestazioni indispensabili" resterà valido fino a quando non si renderà necessario modificarlo secondo la seguente procedura.

La Direzione aziendale predisporrà, previo esame da svolgersi con la RSU, le modifiche al "Piano delle prestazioni indispensabili" nel rispetto del principio di impiego del numero minimo di addetti necessario.

In caso di contrasto circa la suddetta modalità operativa e di impiego del personale nel corso dell'esame sopra previsto può essere attivato dalle parti, entro 5 giorni lavorativi, un confronto in sede territoriale o nazionale. Tale confronto verrà esperito entro 15 giorni.



Al termine della presente procedura, in via transitoria ed in attesa della risoluzione dell'eventuale contrasto, verrà adottato il "Piano delle prestazioni indispensabili" così come modificato dall'azienda.

3. Segnalazione e pubblicità

Tutto il personale e tutti i mezzi aziendali adibiti ai servizi di cui sopra avranno libero accesso e saranno opportunamente contraddistinti per l'attività tenuta a svolgere.

4. Procedure di raffreddamento e di conciliazione

Durante lo svolgimento della presente procedura le parti non adiranno ad azioni unilaterali.

Prima della proclamazione dello sciopero, si terrà un incontro in sede aziendale nei 2 giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dalla RSU per un tentativo di composizione.

Nell'ipotesi in cui il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, entro i 4 giorni lavorativi successivi, sarà attivato un ulteriore tentativo di composizione della controversia collettiva tra la Direzione aziendale, la RSU e le rispettive istanze territoriali. Qualora il termine anzidetto non potesse essere rispettato a causa di motivazioni oggettive, il tentativo di composizione della controversia sarà attivato immediatamente dopo.

La presente procedura non dovrà essere esperita nei casi previsti al punto 4. dell'Accordo Federmeccanica, FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL del 17 luglio 2003.

5. Proclamazione e durata dello sciopero

Per quanto riguarda la proclamazione, la durata delle azioni di sciopero e l'intervallo minimo tra gli scioperi le parti rimandano a quanto previsto agli specifici punti 5 e 6 dell'Accordo Federmeccanica, FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL del 17 luglio 2003.

6. Esclusioni e Franchigie

Le astensioni dal lavoro dichiarate e/o in via di effettuazione saranno immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali e di particolare gravità o di calamità naturali, nonché di interventi richiesti dalle strutture della protezione civile.

Non saranno proclamati scioperi da effettuarsi nell'arco temporale compreso tra il 23 dicembre ed il 3 gennaio. Sono esclusi, inoltre, i giorni in cui si svolgono le




operazioni elettorali nel caso in cui l'azienda venga coinvolta nello svolgimento delle procedure elettorali e nella funzionalità dei seggi.

Letto, approvato e sottoscritto.

INFORMATICA TRENTINA S.p.A.



R.S.U.



ASSINDUSTRIA TRENTO



FIM CISL e Fiom CGIL



PIANO DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI

(ai sensi dell' "Accordo 17 luglio 2003 per la definizione del codice di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali come modificato il 4 febbraio 2004" siglato da Federmeccanica-Assistal e i Sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil)

1. Prestazioni indispensabili

I servizi informatici da considerare essenziali tra quelli erogati dalla Società per i quali dovrà garantirsi la continuità delle prestazioni informatiche indispensabili sono individuati di seguito. Resta inteso che la disciplina di cui al presente piano si applica ai servizi finchè erogati direttamente tramite personale della Società.

Per quanto riguarda la descrizione delle singole prestazioni si rinvia alle singole convenzioni di servizio in vigore.

- Esercizio dei server centrali
- Servizi ai client e server decentralizzati
- Servizi di telecomunicazione
- Customer Service Desk (CSD)
- Servizi generali
- Servizi di supporto tecnico alle applicazioni
- Servizi professionali (housing/hosting).

2. Individuazione del numero e delle professionalità dei dipendenti ritenuto minimo per garantire il servizio indispensabile

Per garantire i servizi Indispensabili di cui al precedente punto i contingenti minimi di personale addetto sono:

- Esercizio dei server centrali: un lavoratore del gruppo Sistemi
- Servizi di telecomunicazione: un lavoratore del gruppo Reti
- Customer Service Desk (CSD): un lavoratore addetto al CSD
- Servizi generali: un lavoratore addetto ai Servizi Generali
- Servizi di supporto tecnico alle applicazioni: qualora lo sciopero abbia una durata superiore alle 48 ore e ricada tra il quinto e il sesto giorno antecedente la data della valuta di accredito, un lavoratore del gruppo Stipendi PAT/Sovrintendenza e un lavoratore del gruppo Sistemi (OS390)
- Servizi professionali : coincide con l'esercizio dei server centrali

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

3. Individuazione dei lavoratori da assegnare ai servizi previsti dal Piano

Sarà effettuata in base ai parametri oggettivi indicati al punto 2, lettere a) e b) del "Verbale di accordo relativo alla regolamentazione del diritto di sciopero - Legge 12 giugno 1990, n. 146".

4. Affissione dell'elenco del personale individuato

Sarà effettuata in base ai parametri oggettivi indicati al punto 2, lettera c) del "Verbale di accordo relativo alla regolamentazione del diritto di sciopero - Legge 12 giugno 1990, n. 146".

Trento, 6 giugno 2006

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten symbol]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

VERBALE DI ACCORDO

addì 19 dicembre 2006

presso la sede di Informatica Trentina in via G. Gilli, 2 in Trento

Informatica Trentina S.p.A. rappresentata da Clara Fresca Fantoni e Giovanni Battista Lanzingher
assistita da
Confindustria Trento rappresentata da Stefano Vernaccini

E

R.S.U di Informatica Trentina S.p.A. nelle persone di Alessandra Toplicar, Ottavio Tondi e Chiara Bean
assistita dalle
Segreterie territoriali della FIM-CISL e della FIOM-CGIL rappresentate
rispettivamente da Claudio Voltolini e Roberto Grasselli

hanno disciplinato nei termini che seguono l'Orario di lavoro da applicarsi in Azienda nel rispetto di quanto pattuito nel verbale di accordo di data 24 marzo 2006

PREMESSO CHE

- Con accordo del 24 marzo 2006 la Società si impegnava a riconoscere ai lavoratori l'intero ammontare economico derivante dal rinnovo del biennio economico del CCNL Industria metalmeccanica privata, congiuntamente alla firma, non oltre il 30 settembre 2006, di un verbale di intesa concernente distinti accordi su Premio di risultato, Orario di lavoro, Passaggio di lavoratori da Informatica Trentina a Trentino Network e Servizi essenziali;
- In data 6 giugno 2006 è stato sottoscritto l'accordo relativo ai Servizi essenziali;
- In data 27 giugno 2006 è stato sottoscritto l'accordo relativo al PdR 2006 e 2007;

- In data 1 agosto 2006 è stato sottoscritto l'accordo tra Trentino Network e OO.SS. di categoria relativamente al Passaggio di lavoratori da Informatica Trentina a Trentino Network;
- Nel corso della articolata trattativa sull'Orario di lavoro, la Giunta Provinciale ha approvato, con la direttiva n° 2337 di data 10 novembre 2006, *"direttive concernenti le modalità di erogazione da parte di Informatica Trentina S.p.A., società concessionaria per la gestione e lo sviluppo del Sistema Informativo Elettronico Provinciale (SIEP), di servizi di assistenza e manutenzione a favore della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti aderenti al SIEP"*;
- Tale direttiva presenta natura vincolante per la Società nella definizione della disciplina dell'orario di lavoro contenuta nel presente atto;
- Nella direttiva indicata, la Giunta Provinciale ha previsto di rimodulare le attuali finestre di servizio riguardanti sia la Provincia Autonoma di Trento, sia gli Enti aderenti al SIEP, affinché *"prevedano una estensione temporale, nell'arco della giornata lavorativa, più ampia rispetto all'attuale, configurando un'attivazione anticipata al mattino ed una chiusura posticipata al pomeriggio nonché una continuità nell'erogazione dei servizi stessi durante l'intero corso della giornata"*.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI HANNO CONVENUTO LA SEGUENTE REGOLAMENTAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO AZIENDALE

1. L'orario di lavoro aziendale è definito in funzione degli impegni contrattuali sottoscritti con i clienti. In particolare la presente regolamentazione si riferisce ai contratti in vigore, nonché a quanto previsto dalla direttiva della Giunta Provinciale n° 2337 di data 10 novembre 2006.
2. L'assegnazione del personale alle strutture aziendali comporta automaticamente l'adozione dell'orario di lavoro previsto per la struttura di assegnazione medesima di cui al successivo punto 6.
3. L'orario medio giornaliero rimane fissato pari a 7 ore e 50 minuti, mentre la durata dell'orario normale giornaliero è ricompresa tra un minimo pari a 7 ore e 10 minuti e 8 ore.
4. L'elasticità, di cui al punto 2 del verbale di accordo del 16 ottobre 2000, rimane pari a 2 ore più o meno (settimana e mese). Per il personale avente diritto, ogni fine mese, la quota eccedente le 2 ore, a scelta del lavoratore da valere per l'intero anno, sarà liquidata con la prima retribuzione utile oppure recuperata attraverso la fruizione di permessi individuali.

V

A

Bca

V

U
Y
K
6

5. L'orario giornaliero si articola secondo 4 piani orari:

• PIANO ORARIO "STANDARD"

Presenza obbligatoria: 9.00 – 12.20; 13.50 – 16.30;

Flessibilità: 8.00 – 9.00; al pomeriggio, in rapporto alla durata effettiva della pausa mensa di durata pari a minimo 40 minuti.

• PIANO ORARIO "DALLE 8.00"

Presenza obbligatoria: 8.00 – 11.15; 13.15 – 16.00;

Flessibilità: 7.30 – 8.00; al pomeriggio, in rapporto alla durata effettiva della pausa mensa di durata pari a minimo 40 minuti.

• PIANO ORARIO " FINO ALLE 18.00"

Presenza obbligatoria: 10.00 – 13.15; 15.15 – 18.00;

Flessibilità: 9.30 – 10.00; al pomeriggio, in rapporto alla durata effettiva della pausa mensa di durata pari a minimo 40 minuti. Il limite massimo della flessibilità in uscita è fissato alle ore 19.10.

• PIANO ORARIO "SERVIZI di FORMAZIONE"

Presenza obbligatoria: 8.20 – 12.30; 13.30 – 16.40;

Flessibilità: 8.10 – 8.20; al pomeriggio, in rapporto alla durata effettiva della pausa mensa di durata pari a minimo 40 minuti.

6. L'assegnazione dei piani orari alle strutture aziendali sarà definita sulla base dei seguenti criteri:

a) le strutture aziendali incaricate nell'erogazione dei Servizi (di cui all'allegato 1 della Convenzione PAT) e dei Servizi Generali, adotteranno i piani orari "standard", "dalle 8.00", "fino alle 18.00", secondo una logica di rotazione a livello mensile tra i lavoratori interessati nel rispetto dei seguenti punti:

• l'Azienda effettuerà la pianificazione dell'assegnazione dei piani orari con cadenza trimestrale, tenendo conto delle preferenze espresse preventivamente dal personale coinvolto nella rotazione, nonché da altro personale qualora valutato positivamente da parte dell'Azienda;

• al rispetto della rotazione dei piani orari saranno tenute tutte le persone facenti parte di ciascuna struttura coinvolta nei Servizi di cui sopra, compreso il personale di settima categoria e Quadro;

✓

✓

Bea

✓

✓

✓

- l'Azienda si impegna a coinvolgere il minor numero possibile di persone nei piani orari a rotazione "dalle 8.00" e "fino alle 18.00". A partire dal 1 ottobre 2007 i due piani orari "dalle 8.00" e "fino alle 18.00" saranno adottati, ciascuno, non più di una settimana/mese per persona;
- i lavoratori coinvolti nella rotazione dei due piani orari "dalle 8.00" e "fino alle 18.00" potranno effettuare lo scambio dei piani, previa autorizzazione del responsabile nel rispetto delle esigenze aziendali di carattere tecnico e produttivo;
- nelle settimane in cui i lavoratori coinvolti nella turnazione adottano il piano orario "standard" è data loro la facoltà di optare per i piani orari "dalle 8.00" e "fino alle 18.00" previa autorizzazione del responsabile nel rispetto delle esigenze aziendali di carattere tecnico e produttivo;
- il personale coinvolto nel piano orario "dalle 8.00", fatti salvi casi eccezionali e imprevedibili, dovrà inoltrare i giustificativi di permessi ROL relativi alla fascia oraria dalle 8.00 alle 9.00 entro il giorno precedente l'utilizzo;
- il personale coinvolto nel piano orario "fino alle 18.00", fatti salvi casi eccezionali e imprevedibili, dovrà inoltrare i giustificativi di permessi ROL relativi alla fascia oraria dalle 16.30 alle 18.00 entro la mattina (entro le ore 12.00) del medesimo giorno di utilizzo.

b) la struttura aziendale incaricata dell'erogazione dei Servizi di Formazione adotterà il piano orario "Servizi di Formazione".

- Qualora i lavoratori interessati non siano coinvolti in attività di docenza in aula si adotterà nei loro confronti il piano orario "standard".

c) le restanti strutture aziendali adotteranno il piano orario "standard".

- Il personale di segreteria dovrà assicurare la continuità del servizio durante la pausa mensa (dalle ore 12.20 alle ore 13.50) previo accordi di turnazione organizzati.

7. I contratti di lavoro a tempo parziale in essere rimangono immutati. Su richiesta del personale interessato saranno valutate eventuali modifiche di orario di lavoro.
8. La presente regolamentazione decorrerà dal 1 febbraio 2007.
9. Si prevede un periodo di sperimentazione dell'accordo fino al 31 dicembre 2007. Con cadenza trimestrale, e comunque prima della scadenza, le parti si incontreranno per valutare lo stato di applicazione del presente accordo nonché discutere eventuali esigenze di integrazione/modificazione, fermo

restando l'impegno a garantire la finestra di servizio 8.00 – 18.00 di cui alla direttiva della PAT citata in premessa.

10. Eventuali modifiche al presente accordo saranno oggetto di preventivo esame congiunto con le Rappresentanze sindacali, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL.
11. Resta inteso che per tutto ciò che concerne il tema dell'orario di lavoro non disciplinato nel presente accordo si continua a far riferimento ai precedenti aa.ii. di data 11 giugno 1996 e 16 ottobre 2000.

LE PARTI HANNO ALTRESI' CONVENUTO QUANTO SEGUE

1. Con la stipula del presente accordo le parti si danno atto del pieno raggiungimento di tutti gli impegni assunti col citato accordo di data 24 marzo 2006. Conseguentemente l'Azienda, a partire dalla retribuzione afferente il mese di dicembre 2006, considererà non assorbibili le quote di aumenti contrattuali decorrenti da ottobre 2006 e marzo 2007. Con la retribuzione afferente al mese di dicembre 2006 provvederà inoltre a liquidare gli arretrati relativi alle quote già assorbite a partire dal mese di ottobre 2006.
I seguenti adempimenti saranno assicurati con il cedolino relativo alle competenze a conguaglio relative all'anno 2006 da produrre entro il 12 gennaio 2007:

- applicazione come da ultimo comma punto 1 dell'accordo del 24 marzo 2006;
- conguaglio liquidazione ore di lavoro straordinario effettuate nel mese di ottobre 2006;
- conguaglio liquidazione importi per rientri in Azienda in regime di reperibilità relativi al mese di ottobre 2006.

2. Ferma restando la regolamentazione per il Premio di risultato 2006-2007 di cui al verbale di accordo del 27 giugno 2006, l'importo del Premio di risultato per l'anno 2007, rapportato alla sesta categoria contrattuale, è indicato nella tabella sotto riportata.

Nel caso in cui il valore dell'indice di Qualità complessiva rilevato tramite la indagine 2007 sulla soddisfazione del cliente (Customer Satisfaction) risulti pari o superiore al valore rilevato tramite l'indagine 2006 l'importo di

V

A

Bian

K

REG

al


al

riferimento del premio sarà incrementato come indicato nella terza colonna della tabella che segue.

Categoria	2007 importo base	2007 importo complessivo nel caso di indice CS > = all'indice rilevato nel 2006
Q	1.910,87	1.964,36
7	1.910,87	1.964,36
6	1.768,09	1.817,59
5S	1.647,59	1.693,71
5	1.655,38	1.598,92
4	1.464,09	1.505,08

Letto, approvato e sottoscritto.

INFORMATICA TRENTINA S.p.A.




CONFINDUSTRIA TRENTO




R.S.U.



FIM CISL



FIOM CGIL



VERBALE DI ACCORDO

Addi 3 maggio 2007

presso la sede di Confindustria Trento

Informatica Trentina S.p.A. rappresentata da Clara Fresca Fantoni e Giovanni Battista Lanzingher

assistita da

Confindustria Trento rappresentata da Stefano Vernaccini

E

R.S.U. di Informatica Trentina S.p.A. nelle persone di Alessandra Toplicar, Ottavio Tondi e Chiara Bean

assistita dalle

Segreterie territoriali della Fim Cisl e della Fiom Cgil rappresentate rispettivamente da Claudio Voltolini e Roberto Grasselli

hanno integrato nei termini che seguono la disciplina per la fruizione dei permessi individuali di cui al punto 4 del verbale di accordo 19 dicembre 2006 relativo all'orario di lavoro.

1. I "permessi individuali" richiamati al punto 4 del verbale di accordo 19 dicembre 2006 si intendono parificati a quelli di cui all'art. 5 - Orario di lavoro - Permessi Annuì Retribuiti, Disciplina Generale, Sezione Terza del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e come tali disciplinati.
2. I permessi individuali maturati vengono fruiti per unità pari ad un'ora o multipli di ora, ed il relativo accumulatore viene aggiornato in base a quanto richiesto e autorizzato.
3. Fermi restando l'orario medio giornaliero e la durata dell'orario normale giornaliero, il permesso a copertura dell'intero orario pomeridiano è pari ad un minimo di 3 ore.
4. In deroga a quanto previsto dal precedente punto 1, le eventuali ore/minuti di permesso che risultano ancora accantonate alla data del 31 dicembre di ogni anno vengono liquidate con la retribuzione del mese successivo.
5. Le ore/minuti di elasticità maturati con riferimento al mese di dicembre sono fruibili a partire dal mese di gennaio successivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Informatica Trentina S.p.A.

Confindustria Trento

R.S.U.

Fim Cisl

Fiom Cgil

Beau Osa
Toplicar Alessandra

Ottavio Tondi
Claudio Voltolini
Roberto Grasselli

VERBALE DI ACCORDO

Addì 12 gennaio 2007

Informatica Trentina S.p.A. rappresentata da Clara Fresca Fantoni e Giovanni Battista Lanzingher
assistita da
Confindustria Trento rappresentata da Stefano Vernaccini

E

La R.S.U di Informatica Trentina S.p.A. nelle persone di Chiara Bean, Ottavio Tondi e Alessandra Toplicar
assistita dalle
Segreterie territoriali della FIM-CISL e della FIOM-CGIL rappresentate rispettivamente da Claudio Voltolini e Roberto Grasselli

si sono riuniti presso la sede della Informatica Trentina S.p.A., in via G. Gilli, 2 in Trento, per definire la nuova modalità di inserimento in azienda del personale neo-laureato.

Premesso che

- o in data 20 giugno 2005 tra le parti è stato stipulato un accordo aziendale finalizzato, tra l'altro, a definire le modalità di inserimento in azienda di personale neo-laureato
- o in data 20 luglio 2005, la Giunta provinciale e le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, hanno stipulato il "protocollo di intesa per gli apprendistati in provincia di Trento"
- o in data 19 gennaio 2006 è stato siglato il Contratto Nazionale per la disciplina dell'Apprendistato professionalizzante nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti in attuazione dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 276/2003
- o la legge provinciale 10 ottobre 2006 n. 6 ha disciplinato la formazione in apprendistato in provincia di Trento

TUTTO CIO' PREMESSO

alla luce della nuova regolamentazione in tema di apprendistato professionalizzante, le parti, con decorrenza 1/1/2007, convengono sulle seguenti nuove modalità di inserimento in azienda di personale laureato con meno di 29 anni di età e privo di significativa esperienza nelle specifiche attività richieste, sostitutive di quelle contenute nell'accordo del 20 giugno 2005:

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a circled 'B', a 'G', and several other illegible marks.

- contratto di apprendistato professionalizzante di durata pari a 34 mesi (fatte salve precedenti esperienze lavorative da valutare singolarmente);
- inquadramento e retribuzione corrispondenti alla 4° categoria contrattuale e applicazione dell'accordo aziendale relativo al superminimo di categoria ;
- passaggio automatico in 5° categoria dopo 12 mesi.

Letto, approvato e sottoscritto.

INFORMATICA TRENINA S.p.A.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

R.S.U.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 FIM CISL

[Handwritten signature]

CONFINDUSTRIA TRENTO

[Handwritten signature]

FCOM CGIL

[Handwritten signature]

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Addi 30 dicembre 2008

Paros srl rappresentata da Paolo Dalpiaz

Informatica Trentina S.p.A. rappresentata da Clara Fresca Fantoni e Giovanni Battista Lanzingher

assistite da

Confindustria Trento rappresentata da Stefano Vernaccini

e

RSU Informatica Trentina S.p.A. rappresentata da Roberta Curzel e Fausto Zanella
Segreteria territoriale Fiom-Cgil rappresentata da Michele Guarda

si sono riuniti presso la sede di Informatica Trentina S.p.A. in via Gilli n.2 in Trento, per definire quanto segue relativamente al trasferimento di ramo d'azienda "Servizi applicativi per il mandato informatico" da Informatica Trentina S.p.A. a Paros srl.

PREMESSO CHE

- Informatica Trentina S.p.A. e Paros srl con lettera num. prot. 6788 di data 7 luglio 2008 hanno comunicato alla Rappresentanza Sindacale Unitaria di Informatica Trentina, nonché alle OOSS firmatarie del contratto nazionale di lavoro *Addetti all'industria metalmeccanica privata e all'installazione di impianti*, ai sensi dell'art. 47 Legge 29 dicembre 1990, n. 428, così come modificato dal D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, il trasferimento del ramo d'azienda preposto ai "Servizi applicativi relativi al progetto "Mandato informatico" da Informatica Trentina a Paros;
- Con lettera trasmessa via fax di data 24 luglio 2008 le Organizzazioni sindacali Fiom-Cgil e Fim-Cisl hanno chiesto di avviare la procedura per l'esame congiunto di cui al comma 2, art. 47, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
- Le parti con gli incontri concordati di data 4 agosto 2008, 15 ottobre 2008, 24 ottobre 2008, 17 novembre 2008 e 17 dicembre 2008 hanno approfondito e dibattuto i contenuti della lettera di cui al primo punto precedente.

LE PARTI HANNO PRESO ATTO DI QUANTO SEGUE



- a. La Legge 4 agosto 2006, n. 248, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", prevede che le Società a capitale interamente pubblico o misto debbano operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti e non possano svolgere prestazioni – per la produzione di beni e servizi strumentali – a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, né possano detenere partecipazioni in altre società o Enti. Tali attività, ove poste in essere prima della data di entrata in vigore della vigente normativa, dovranno terminare entro i termini tassativamente stabiliti dalla norma.
- b. Informatica Trentina S.p.A., rientrando in tale fattispecie, dovrà pertanto cessare entro i termini di legge le attività di erogazione dei servizi applicativi sinora svolte nei confronti di Uni-IT s.r.l., relative al progetto "Mandato Informatico" per l'apposizione della firma digitale ai mandati di pagamento.
- c. Uni-IT srl è un'azienda del gruppo UniCredito Italiano, partecipata da UniCredit Produzioni Accentrate (51%) e da Informatica Trentina S.p.A. (49%), ed è orientata a fornire soluzioni innovative al mercato delle Pubbliche Amministrazioni Locali, attraverso il c.d. Mandato Informatico di seguito descritto.
- d. La soluzione "Mandato informatico (o Ordinativo informatico)" si propone di erogare un servizio multi-ente/multi-tesoriere per soddisfare le necessità di tutti quegli Enti e realtà della Pubblica Amministrazione che si avvalgono di un Tesoriere per effettuare i propri pagamenti o incassi.
- e. Al fine di mantenere attiva la collaborazione con Uni-IT s.r.l. nel rispetto della normativa vigente, Informatica Trentina SpA provvederà al trasferimento nella forma di "cessione di ramo d'azienda" a Paros srl del proprio complesso tecnico-organizzativo dedicato all' erogazione dei servizi applicativi relativi al progetto "Mandato Informatico" resi nei confronti di Uni-IT s.r.l..
- f. Paros s.r.l. è una società appositamente costituita ed il cui capitale sociale è stato interamente sottoscritto e detenuto da Tecnofin Trentina S.p.A.. Tecnofin Trentina S.p.A. è una società finanziaria il cui capitale è interamente posseduto dalla Provincia Autonoma di Trento, e in quanto tale non è soggetta alle limitazioni di cui alla Legge di cui alla precedente lettera a.
- g. Il ramo di azienda che verrà ceduto è costituito dall' intera struttura dedicata sin dalla nascita del progetto "Mandato Informatico" allo studio e alla realizzazione del software applicativo, nonché all'erogazione delle diverse

attività di servizio applicativo; agli adeguamenti, allo sviluppo e alle attività di manutenzione del predetto software". Il trasferimento di tale ramo di azienda si sostanzia in particolare nei seguenti elementi:

- Contratti attivi e passivi
- Licenze di uso software
- Arredi e attrezzature
- Personale dedicato full time alle attività di adeguamento, sviluppo e manutenzione del software e di erogazione dei servizi applicativi.

Paros srl provvederà invece alle ulteriori attività e sottoservizi funzionali alla completa erogazione del servizio nell'ambito del progetto "Mandato Informatico", con propri mezzi e/o specifici accordi di servizio con soggetti terzi.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo sindacale.
2. Al ramo di azienda che verrà ceduto appartengono attualmente n. 5 lavoratori i quali, per effetto della programmata cessione, continueranno con Paros srl il loro rapporto di lavoro conservando il credito per il TFR e, più in generale, tutti i diritti derivanti dai contratti collettivi e individuali di lavoro maturati presso Informatica Trentina S.p.A. alla data del sopra menzionato trasferimento del ramo d'azienda.
3. Paros srl si impegna a liquidare ai lavoratori facenti parte del ramo d'azienda trasferito che ne faranno richiesta entro 30 giorni dalla data di efficacia del trasferimento, una quota pari al 75 % del TFR lordo accantonato alla data del trasferimento. La liquidazione sarà effettuata con la prima mensilità utile.
4. Informatica Trentina S.p.A. liquiderà ai lavoratori facenti parte del ramo d'azienda trasferito a Paros srl, a titolo di premio di risultato relativo all'intero anno 2008, un importo una-tantum pari al valore del premio liquidato quale premio di risultato relativo all'anno 2007. L'importo una-tantum non comporterà alcun riflesso su maggiorazioni, istituti differiti e quant'altro, ivi compreso il TFR. La liquidazione sarà effettuata alla data del trasferimento del ramo d'azienda.
5. Paros srl liquiderà ai lavoratori facenti parte del ramo d'azienda trasferito da Informatica Trentina S.p.A., a titolo di premio di risultato relativo all'anno 2009, un importo una-tantum pari al valore liquidato da Informatica Trentina S.p.A. quale premio di risultato relativo all'anno 2008 di cui al precedente punto 4. L'importo una-tantum non comporterà alcun riflesso su maggiorazioni, istituti

differiti e quant'altro, ivi compreso il TFR. La liquidazione di tale importo sarà effettuata con la prima mensilità utile successiva all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2009 da parte dell'Assemblea dei Soci di Paros srl. Paros srl si impegna alla definizione entro il 31 marzo 2010 della disciplina ad hoc del premio di risultato relativo all'anno 2010, prendendo a riferimento minimo i criteri e importi dell'accordo definito per il medesimo anno da Informatica Trentina S.p.A.

6. Paros srl applicherà le quote di incremento dei minimi tabellari previste dal contratto nazionale di lavoro *Addetti all'industria metalmeccanica privata e all'installazione di impianti*, e decorrenti rispettivamente da gennaio 2009 e da settembre 2009 con le stesse modalità che saranno adottate da parte di Informatica Trentina S.p.A.
7. Paros srl e Informatica Trentina S.p.A. rimarranno solidalmente obbligate nei confronti dei lavoratori per tutti i crediti maturati al momento del trasferimento e Paros srl applicherà loro lo stesso trattamento economico e normativo goduto sino al momento del trasferimento alle proprie dipendenze, conformemente a quanto previsto dall'art. 2112 Cod. Civ.. In particolare Paros srl continuerà ad applicare nei confronti dei lavoratori trasferiti il contratto nazionale di lavoro *Addetti all'industria metalmeccanica privata e all'installazione di impianti*, nonché gli accordi integrativi aziendali di Informatica Trentina S.p.A., raccolti nel documento allegato quale parte integrante e sostanziale al presente verbale, fino a scadenza.

Non sono previste ulteriori conseguenze giuridiche, economiche e sociali, né è prevista l'adozione di particolari misure nei confronti dei dipendenti trasferiti.

8. Il trasferimento del ramo di azienda come sopra identificato da Informatica Trentina a Paros sarà perfezionato alla data di efficacia dell'atto di cessione.
9. La sede di lavoro dei dipendenti di Paros srl, almeno per una prima fase, continuerà ad essere a Trento, in via G. Gilli, n.2.
10. Qualora, entro cinque anni dalla data di stipula del presente verbale, fermo restando il controllo della Provincia autonoma di Trento su Informatica Trentina S.p.A., in Paros srl si verificassero cambiamenti societari tali da modificare l'assetto di controllo di maggioranza, ai cinque lavoratori trasferiti da Informatica Trentina S.p.A. che, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta variazione da parte di Paros srl, ne facciano apposita richiesta ad Informatica Trentina S.p.A. ai sensi del presente accordo, verrà concessa la possibilità di rientrare a pieno titolo in Informatica Trentina, senza alcuna penalizzazione di sorta, da realizzarsi entro 24 mesi dalla richiesta. In caso di rientro, a tale personale saranno assegnati, nell'ambito della disponibilità di

Informatica Trentina, funzioni il più possibile compatibili con le professionalità maturate anche presso Paros srl. Quanto previsto al presente punto sarà applicato, perdurante l'attuale assetto di controllo di maggioranza e nel medesimo termine di cinque anni del primo capoverso, anche nei seguenti casi:

- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cessazione dell'attività o soppressione del posto di lavoro)
- Trasferimento della sede di lavoro di Paros fuori dai confini della Provincia di Trento
- Dimissioni per giusta causa.

Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e di dimissioni per giusta causa, Informatica Trentina si impegna a consentire il rientro nel minor tempo possibile.

11. A ciascuno dei lavoratori trasferiti da Informatica Trentina, in forza alla data del trasferimento di azienda e non in periodo di preavviso, Informatica Trentina e Paros erogheranno un importo lordo una tantum pari a complessivi 4.000,00 euro. Tale importo non comporterà alcun riflesso su maggiorazioni, istituti differiti e quant'altro, ivi compreso il TFR. La liquidazione sarà effettuata con la prima busta paga successiva al trasferimento.

12. Le Parti con la sottoscrizione del presente verbale si danno atto dell'avvenuto corretto adempimento della procedura di cui all'art. 47 della legge 428/90.

Letto, approvato e sottoscritto.

Allegato: A) Informatica Trentina – Raccolta degli accordi integrativi aziendali – versione ottobre 2008 (pagine da 1 a 205)

PAROS srl




INFORMATICA TRENTINA S.p.A.




CONFINDUSTRIA TRENTO



FIOM CGIL



RSU Informatica Trentina S.p.A.



Addi, 15 dicembre 2009

VERBALE DI ACCORDO

TRA

Informatica Trentina S.p.A. rappresentata da Giovanni Battista Lanzingher

E

R.S.U di Informatica Trentina S.p.A. nelle persone di Chiara Bean, Roberta Curzel, Ottavio Tondi, Alessandra Toplicar e Fausto Zanella

si sono riuniti presso la sede della Informatica Trentina S.p.A., in via G. Gilli, 2 in Trento, per definire i contenuti della polizza di assicurazione per infortuni professionali ed extraprofessionali a favore dei dipendenti della Società.

PREMESSO CHE

- Le Parti hanno concordato con il verbale di accordo di data 21 luglio 2005 la sottoscrizione da parte della Azienda di una polizza assicurativa a favore dei dipendenti per la copertura degli infortuni
- Il verbale di accordo di data 21 luglio 2005 ha scadenza il 31 dicembre 2009

LE PARTI CONVENGONO

Con decorrenza primo gennaio 2010 sarà rinnovata dall'Azienda la polizza a copertura di infortuni relativi ai dipendenti. Le garanzie previste dalla polizza sono:

- Garanzie: rischio professionale ed extraprofessionale
- Somme assicurate:
 - Morte: 5 volte la retribuzione annua, con il massimo di € 362.000,00
 - IP: 6 volte la retribuzione annua, con il massimo di € 434.000,00
- Franchigia:
 - Rischio professionale: nessuna
 - Rischio extraprofessionale: franchigia del 3% come da tabella allegato 1 al presente verbale.

B

A

K

Q

La durata della copertura assicurativa è fissata fino al 31 dicembre 2012, sempreché le condizioni economiche praticate dalla Compagnia di anno in anno siano in linea con quelle relative all'anno precedente, con possibilità di proroga pari a quella eventualmente riconosciuta dalla Provincia Autonoma di Trento alla convenzione di servizio con Informatica Trentina.

In tempo utile prima della scadenza della polizza, ovvero nel caso di modifiche delle condizioni economiche praticate dalla Compagnia, le Parti si incontreranno per valutare la situazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

INFORMATICA TRENTINA S.p.A.



R.S.U.



All.: c.s.

Tabella Invalidità Permanente "BASE MAGGIORATA"

Gradi di I. P. accertati	Indennizzo sul capitale di € 100.000,00	%	Gradi di I. P. accertati	Indennizzo sul capitale di € 100.000,00	%	Gradi di I. P. accertati	Indennizzo sul capitale di € 100.000,00	%	Gradi di I. P. accertati	Indennizzo sul capitale di € 100.000,00	%	Gradi di I. P. accertati	Indennizzo sul capitale di € 100.000,00	%
1	0,00	0%	28	28.000,00	28%	51	53.000,00	53%	76	194.000,00	104%			
2	0,00	0%	27	27.000,00	27%	52	55.000,00	55%	77	197.000,00	107%			
3	0,00	0%	29	28.000,00	28%	53	57.000,00	57%	78	199.000,00	110%			
4	1.000,00	1%	29	29.000,00	29%	54	59.000,00	59%	79	199.000,00	113%			
5	2.000,00	2%	30	30.000,00	30%	55	61.000,00	61%	80	199.000,00	116%			
6	3.000,00	3%	31	31.000,00	31%	56	63.000,00	63%	81	199.000,00	119%			
7	4.000,00	4%	32	32.000,00	32%	57	65.000,00	65%	82	199.000,00	122%			
8	5.000,00	5%	33	33.000,00	33%	58	67.000,00	67%	83	199.000,00	125%			
9	7.000,00	7%	34	34.000,00	34%	59	69.000,00	69%	84	199.000,00	128%			
10	8.000,00	8%	35	35.000,00	35%	60	71.000,00	71%	85	199.000,00	131%			
11	9.000,00	9%	36	36.000,00	36%	61	73.000,00	73%	86	199.000,00	134%			
12	10.500,00	10,5%	37	37.000,00	37%	62	75.000,00	75%	87	199.000,00	137%			
13	12.000,00	12%	38	38.000,00	38%	63	77.000,00	77%	88	199.000,00	140%			
14	13.500,00	14%	39	39.000,00	39%	64	79.000,00	79%	89	199.000,00	143%			
15	15.000,00	15%	40	40.000,00	40%	65	81.000,00	81%	90	199.000,00	146%			
16	16.000,00	16%	41	41.000,00	41%	66	83.000,00	83%	91	199.000,00	149%			
17	17.000,00	17%	42	42.000,00	42%	67	85.000,00	85%	92	199.000,00	150%			
18	18.000,00	18%	43	43.000,00	43%	68	87.000,00	87%	93	199.000,00	150%			
19	19.000,00	19%	44	44.000,00	44%	69	89.000,00	89%	94	199.000,00	150%			
20	20.000,00	20%	45	45.000,00	45%	70	91.000,00	91%	95	199.000,00	150%			
21	21.000,00	21%	46	46.000,00	46%	71	93.000,00	93%	96	199.000,00	150%			
22	22.000,00	22%	47	47.000,00	47%	72	95.000,00	95%	97	199.000,00	150%			
23	23.000,00	23%	48	48.000,00	48%	73	97.000,00	97%	98	199.000,00	150%			
24	24.000,00	24%	49	49.000,00	49%	74	99.000,00	99%	99	199.000,00	150%			
25	25.000,00	25%	50	50.000,00	50%	75	101.000,00	101%	100	199.000,00	150%			

B

A
R

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Addì 23 dicembre 2009

Informatica Trentina S.p.A. rappresentata da Ivano Dalmonego e Giovanni Battista Lenzingher

DEXIT srl rappresentata da Clara Fresca Fantoni
assistite da

Confindustria Trento rappresentata da Stefano Vernaccini

e

RSU Dexit rappresentata da Ivan Caser, Michele Merz e Manuela Terragnolo

Segreteria territoriale FIM-CISL rappresentata da Alessandra Toplicar

Segreteria territoriale FIOM-CGIL rappresentata da Michele Guarda

si sono riuniti presso la sede di Informatica Trentina, in via G. Gilli, n. 2 in Trento, per integrare come segue quanto previsto dal punto 6.BIS del verbale di accordo sottoscritto in data 9 febbraio 2009 relativamente alla gara con procedura ristretta indetta da Informatica Trentina S.p.A. per la stipula di un contratto per la cessione delle quote della società Dexit s.r.l. e per l'appalto, di durata novennale, prorogabile per un ulteriore anno, del servizio di gestione completa delle postazioni di lavoro informatiche per il comparto pubblico provinciale, nonché delle ulteriori prestazioni professionali, da svolgersi con la società Dexit s.r.l.

PREMESSO CHE

- a. Con verbale di accordo stipulato in data 9 febbraio 2009 le Parti hanno disciplinato gli impegni nei confronti del personale da parte di Informatica Trentina S.p.A. e di Dexit s.r.l., conseguenti alla deliberazione della Giunta Provinciale relativa al processo di privatizzazione di Dexit;
- b. Il punto 6. del verbale di accordo di cui alla precedente lettera ha disposto che il personale dipendente di Dexit srl impegnato in attività nei confronti di Informatica Trentina S.p.A. nei servizi "Customer Service Desk (CSD)", "Servizi applicativi Enti Locali" e "Servizi applicativi Elaborazioni Stipendiali", e pari a quattro lavoratori, venga assunto da Informatica Trentina con decorrenza dalla data di aggiudicazione




dell'appalto, con parità di condizioni contrattuali e mantenimento dell'anzianità aziendale a tutti gli effetti;

- c. Il punto 6.BIS del verbale di accordo di cui alla precedente lettera a. ha disposto che "con successivo verbale di accordo saranno individuati gli altri dipendenti di Dexit impegnati prevalentemente in attività che rimarranno in capo ad Informatica Trentina s.p.a., che verranno assunti da Informatica Trentina con le modalità previste al precedente punto 6." Si tratta di 6 lavoratori Dexit che collaborano con Informatica Trentina in servizi di pianificazione attività e gestione richieste o di tipo sistemistico/di rete ;
- d. Con riferimento alla precedente lettera c. Informatica Trentina ha individuato le attività che continuerà a svolgere esclusivamente con proprie risorse, e ha definito le specifiche dei servizi da affidare in appalto a Dexit quale primo nucleo di gemmazione di nuove risorse e nuove competenze che potranno accompagnare progressivamente l'espansione dell'offerta di servizi.
- e. Le linee guida della proposta di Informatica Trentina erano già state oggetto di anticipazione all'Assemblea dei lavoratori di Dexit in data 29 aprile 2009;
- f. Le Parti si sono incontrate in data 16 novembre, 25 novembre e primo dicembre 2009 per esaminare la proposta di Informatica Trentina relativa al tema dei servizi professionali da appaltare a Dexit; ulteriori incontri di approfondimento sono stati svolti in data 20 novembre e 23 novembre 2009 con la presenza dei lavoratori interessati e della RSU aziendale.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE


Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.

1. Il personale dipendente di Dexit srl che alla data del presente verbale collabora con Informatica Trentina S.p.A. nei servizi di
- Pianificazione attività e gestione richieste (Change)
 - Gestione infrastruttura di backbone del data center
 - Progettazione LAN
- e pari a tre lavoratori, Laura Sandini, Manuel Giacomozzi e Maurizio Pititto, verrà assunto da Informatica Trentina con mansioni il più possibile compatibili con la professionalità maturata presso Dexit, con decorrenza dal primo gennaio 2010, con parità di condizioni contrattuali e mantenimento dell'anzianità aziendale a tutti gli effetti.
2. Al punto 6. del verbale di accordo stipulato in data 9 febbraio 2009 le parole



"dalla data di aggiudicazione dell'appalto" sono sostituite dalle parole
"dal primo gennaio 2010".


INFORMATICA TRENTINA S.p.A.




DEXIT s.p.a.




CONFINDUSTRIA TRENTO



RSU DEXIT



FIM CISL



FIOM CGIL

